

Scheda SUE V05

INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del DPR 31/2017 – Riferimenti e indicazioni

Novembre 2017

I. GENERALITÀ

II. RIFERIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE

APPENDICE – Tipologie dei vincoli presenti nel comune di Firenze

Dal 6 Aprile è in vigore il DPR 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

A integrazione della tabella di individuazione della tipologia di ciascuno dei vincoli insistenti sul territorio comunale, già pubblicata, si estrapolano alcune essenziali indicazioni applicative di carattere generale e relative alle fattispecie maggiormente ricorrenti fornite dal Ministero per i Beni Culturali con la recente Circolare n. 42 del 21 Luglio 2017.

Si fa presente che nel territorio di Firenze insistono esclusivamente tipologie di vincolo "c" e "d" ai sensi dell'art. 136 comma 1 del DLgs 42/2004.

Per il puntuale controllo della ricorrenza delle fattispecie di esclusione definite si rimanda in ogni caso all'attenta lettura dell'Allegato "A" al DPR 31/17, oltreché della Circolare applicativa n. 42 del 21 Luglio 2017.

I. GENERALITA'

L'individuazione degli interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (art. 2), elencati nell'Allegato A del Decreto, per un totale di 31 fattispecie è senz'altro l'elemento di maggior interesse e di semplificazione per i procedimenti edilizi: la ricorrenza di una fattispecie di esclusione comporta infatti il venir meno dell'obbligo di attivare il procedimento di autorizzazione paesaggistica e dell'acquisizione del parere della Commissione comunale per il paesaggio.

Con Circolare applicativa MIBACT n. 42 del 21.07.2017 sono stati forniti puntuali chiarimenti e indicazioni operative, sulla base dei quesiti posti dagli Uffici periferici delle locali Sovrintendenze, ai quali ci si deve attenere nelle valutazioni delle possibili esclusioni.

a. Generali indicazioni della Circolare 42/17 riguardano i seguenti argomenti.

- **Competenza all'individuazione delle esclusioni** (punto 1 della Circolare 42/17), attribuita al privato proprietario/detentore del bene, quando si operino interventi per cui non è necessario un titolo o deposito edilizio, al tecnico asseverante quando sia invece dovuta una pratica edilizia (istanza o deposito che sia).
- **Cumulo di interventi** (punto 3 della Circolare 42/17), ammissibile qualora questi siano distinti e autonomi e rispondenti ai limiti e alle condizioni delle rispettive voci dell'allegato A, persino in presenza di interventi soggetti a regime semplificato. Le medesime indicazioni confermano tuttavia la necessità di un approccio unitario alla valutazione dell'intervento, evitando frazionamenti artificiosi e ribadiscono la necessaria puntuale valutazione delle singole casistiche.
- **Abusi - rimissione in pristino** (punto 11 della Circolare 42/17), in caso di violazioni del Regolamento 31/17, per i quali è previsto (art. 17), l'applicazione dell'art. 167 del DLgs 42/04 e tuttavia, nell'esercizio delle funzioni art. 167 comma 4, l'Amministrazione competente deve disporre il ripristino dello stato dei luoghi solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni conformative idonee, applicando la sola sanzione pecuniaria.

Per quanto riguarda interventi inclusi nell'allegato A (esclusi da autorizzazione), realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento, questi non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica (si applica infatti la norma più favorevole), oltre al fatto che il Regolamento stesso (art. 17 comma 2), fa espresso divieto di operare con ordine di ripristino nei casi nei quali non fossero dovuti altri titoli abilitativi.

- **Prevalenza del Regolamento sugli strumenti di Pianificazione** (punto 7 della Circolare 42/17), la prevalenza del Regolamento opera esclusivamente in termini procedurali (artt. 5 e 14 del Regolamento), e pertanto:
 - gli strumenti della Pianificazione non possono re-introdurre l'obbligo di autorizzazione per fattispecie incluse nell'allegato "A";
 - interventi in sé riconducibili a una delle fattispecie di esclusione sono in ogni caso soggetti alle eventuali più restrittive disposizioni e ai divieti specificamente individuati dai Piani paesaggistici e dagli strumenti Urbanistici ad essi adeguati (se un certo tipo di intervento riconducibile a una fattispecie allegato "A" è vietato o limitato dai Piani, il divieto o la limitazione non può derogarsi per effetto del Regolamento 31/17).

b. Rapporto con disposizioni procedurali del Regolamento Edilizio

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 31/17 le indicazioni contenute all'art. 18 del Regolamento Edilizio devono ritenersi superate e le esclusioni dal procedimento di autorizzazione paesaggistica devono riferirsi strettamente alle fattispecie individuate nell'allegato "A" del DPR 31/17 medesimo, nel rispetto delle relative disposizioni e delle indicazioni fornite con Circolare 42/17.

II. RIFERIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE

Le indicazioni applicative ministeriali affrontano inoltre aspetti di maggior dettaglio in relazione ai fattori ai quali sono condizionate le singole fattispecie di esclusione.

a. Le fattispecie di esclusione sono condizionate rispetto ad alcuni fattori quali:

▪ tipologia di vincolo

nel merito, le indicazioni ministeriali (punto 5 della Circolare 42/17), confermano che in compresenza di più tipologie di vincolo, deve applicarsi il regime più restrittivo. Per la realtà del Comune di Firenze, i vincoli in tipologia c) e d), vanno pertanto trattati come tipologia c).

▪ nozione di “edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale”

nel merito, le indicazioni ministeriali (punto 6 della Circolare 42/17) individuano, quale discrimine, la soglia cronologica del 31 Dicembre 1945, cosicché devono ritenersi edifici di interesse quelli la cui costruzione si colloca entro tale data.

▪ rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture

nel merito, le indicazioni ministeriali (paragrafo della Circolare 42/17 dedicato ai punti A2 e A3 dell'allegato A) si riferiscono anzitutto ai “Piani del colore” comunali, e inoltre, con riguardo al patrimonio di interesse storico-architettonico, ai principi e alle consolidate metodiche del restauro (vedi nel dettaglio pag. 25 della Circolare), precisando che operazioni quali coibentazione a cappotto o apposizione di betoncino armato non possono essere oggetto di esclusione. Per la realtà del Comune di Firenze, che è dotato di una articolata disciplina di decoro (quantunque non denominata “piano del colore”), il rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture deve ricondursi al rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio urbano definite per gli ambiti insediativi nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, nonché della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana contenuta nel Regolamento Edilizio (Capitoli XI e XII).

▪ visibilità dallo spazio pubblico

nel merito, le indicazioni ministeriali (paragrafo della Circolare 42/17 dedicato ai punti A4, A5 e A6 dell'allegato A), forniscono una puntuale definizione di tale condizione precisando che la stessa deve valutarsi “in termini di visibilità concreta, a occhio nudo, senza il ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione, assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati”.

Rispetto a tale indicazione la Circolare precisa inoltre la necessità di operare con maggiore attenzione al particolare, per le tipologie di vincolo lett. a) e b) dell'art.136 del DLgs 42/04, nonché di operare secondo i basilari principi di ragionevolezza e proporzionalità.

b. Supporti operativi

Un utile supporto alla verifica della correttezza dell'individuazione di una fattispecie di esclusione (Allegato “A”), è infine costituito dal raffronto con l'allegato B del DPR 31/17, che elenca le fattispecie assoggettate ad autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata: se l'intervento può ascrivere ad una fattispecie Allegato “B” non può evidentemente considerarsi riconducibile a una delle fattispecie di esclusione dell'Allegato “A”.

In caso di dubbia applicabilità dell'esclusione, occorrerà procedere con attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04, formulando istanza di autorizzazione.

APPENDICE – Tipologie dei vincoli presenti nel Comune di Firenze (art. 136 comma 1 del DLgs 42/2004)

Cod. Reg.	Cod. Min.	Denominazione	D.M. – G.U.	Tipologia vincolo	
				c	d
9048152	900073	Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino	D.M. 23/12/1952 - G.U. 24-1953	c	d
9048212	90102	Zona collinare e di parte della pianura sita nel comune di Scandicci (Firenze)	D.M. 20/01/1965 - G.U. 36-1965	c	d
9048045	90069	Zona dei viali di Circonvallazione, sita nell'ambito del Comune di Firenze	D.M. 25/05/1955 - G.U. 132-1955	c	d
9000057	90074	Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare, ricadente nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi di Bisenzio e Prato	D.M. 20/05/1967 - G.U. 140-1967		d
9048104	90047	La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze.	D.M. 23/06/1967 - G.U. 182-1967		d
9048136	90068	Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze	D.M. 31/08/1953 - G.U. 218-1953	c	d
9048162	90072	Zona adiacente la Certosa del Galluzzo, sita nei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta	D.M. 15/10/1955 - G.U. 254 -1955	c	d
9048168	90065	Territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone sito nell'ambito del comune di Firenze	D.M. 27/10/1951 - G.U. 258-1951	c	d
9048169	90064	Territorio delle colline di Bellosguardo, di Marignolle e adiacenze, fino alla Certosa del Galluzzo, sito nell'ambito del comune di Firenze	D.M. 27/10/1951 - G.U. 258-1951dec	c	d
9048172	90043	Area costituente un belvedere sulla valle che degrada verso Antella e le alture circostanti nel Comune di Bagno a Ripoli	D.M. 07/04/1973 - G.U. 261-1973	c	d
9048173	90066	Territorio delle colline a sud della città di Firenze e ad est della via Senese sito nell'ambito del comune di Firenze	D.M. 05/11/1951 - G.U. 262-1951	c	d
9048174	90107	Zona in frazione di Quinto, sita nel territorio del comune di Sesto Fiorentino	D.M. 02/10/1961 - G.U. 265-1961	c	d
9048181	90075	La zona sita nel territorio dei comuni di Firenze e Fiesole	D.M. 05/11/1951 - G.U. 274-1951	c	d
9048187	90044	Zona a sud-est di Firenze, sita nell'ambito dei comuni di Bagno a Ripoli e Firenze	D.M. 28/10/1958 - G.U. 278-1958b	c	d
9048194	90070	Zona della Villa "La Massa" e adiacenze, sita nell'ambito dei comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e Fiesole	D.M. 30/10/1956 - G.U. 288-1956	c	d
9048196	90055	Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo (Firenze)	D.M. 10/10/1964 - G.U. 289-1964	c	d
9048198	90071	Valle del Mugnone nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze	D.M. 06/11/1961 - G.U. 291-1961	c	d

Per un puntuale controllo delle fattispecie di esclusione si rimanda alla integrale lettura del DPR 31/17, allegato "A" e della Circolare MIBACT n. 42 del 21 Luglio 2017